

# Giustizia militare

Autor(en): **Foppa, Giorgio**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **50 (1978)**

Heft 5

PDF erstellt am: **06.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246473>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# Giustizia militare

cap Giorgio Foppa

## **Significato, condizioni di validità e durata dell'ordine di marcia**

L'ordine di marcia impone al milite non soltanto di presentarsi per tempo, ma lo obbliga altresì a sottoporsi al servizio che gli è stato comandato. Secondo giurisprudenza costante (vedi tra l'altro la sentenza del Tribunale militare di cassazione 29.1.1976 in re B c. TD 2), disobbedisce ad un ordine di marcia non soltanto colui che non si presenta in servizio, ma anche colui che pur presentandosi, rifiuta di partecipare all'attività della truppa. Ciò poiché l'ordine di marcia impone al milite di recarsi ad una precisa destinazione, ad una data stabilita, per compiere un servizio determinato, riservati eventuali casi di dispensa, e non soltanto per far atto di presenza. Nel caso di un milite che rifiuta di prendere possesso della propria arma, non si tratta di una semplice disobbedienza ad un ordine isolato, ma di un rifiuto generale a partecipare all'istruzione alle armi; orbene, per un milite incorporato nella fanteria, ciò corrisponde al rifiuto del servizio, dato che il soldato non ha la libera scelta della propria incorporazione, né tanto meno delle proprie attività militari.

Una persona è obbligata a presentarsi in servizio qualora l'obbligo di prestare servizio risulti da un atto amministrativo della autorità competente, emanato in forma valida.

La decisione dell'istanza che effettua la chiamata si basa sull'art. 5 dell'Organizzazione militare e costituisce appunto una decisione amministrativa, la quale rimane operante fin tanto che non viene modificata dall'autorità competente. Un'impossibilità a prestare servizio subentrata o accertata successivamente, fin tanto che alla stessa non viene data rilevanza giuridica, non libera il milite in questione dal servizio deciso dalla competente autorità. L'obbligo ad entrare in servizio viene sancito come detto innanzi, tramite un ordine di marcia valido, e cioè emanato da istanza competente e formalmente corretto, anche malgrado eventuali vizi materiali. Solo nei casi in cui il milite obbligato al servizio, obiettivamente non è in grado, per esempio a seguito di malattia, di dar seguito all'ordine di marcia, il presupposto oggettivo della fattispecie non è realizzato.

Interessante a questo proposito è la sentenza del Tribunale Militare di Cassazione 23.8.1973 (F.c.DG.10B): il milite in questione era stato chiamato in forma valida ad una SR san e non entrò in servizio. Sulla base di due perizie psichiatriche, si poté successivamente accertare che egli al momento del servizio ordinato gli era effettivamente inabile al medesimo. Il milite venne liberato dall'obbligo a prestare servizio con decisione prolata dalla CVS, solo quando la SR san era già terminata. Poiché quindi nel momento determinante egli era obbligato ad

entrare in servizio e senza dubbio in grado di farlo — e rifiutò il medesimo per motivi religiosi che gli provocavano grave conflitto di coscienza — la fattispecie di cui all'art. 81 n. 1 cpv. 1 e n. 2 CPM, si è perfezionata sia oggettivamente che soggettivamente.

Un ordine di marcia rimane valido durante tutto il periodo in cui il milite è stato convocato a prestare servizio militare. Si sottrae pertanto al servizio quel milite, ricoverato in un ospedale il giorno dell'entrata in servizio e quindi nell'impossibilità di prestare servizio, che nei giorni successivi quando viene dimesso guarito dal medesimo non raggiunge la sua truppa, quando ancora perdura il servizio al quale era stato chiamato.

#### SEGNALAZIONE

L'Editrice «*l'elicottero*» di Lugano ha recentemente pubblicato una cartella artistica contenente 14 tavole che riproducono i

#### *«Reggimenti svizzeri al servizio di Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie»*

Queste tavole oltre ad illustrare la tenuta dei militari, formano anche una Galleria pittorica di militari viventi a quel tempo. Le tavole riprodotte sono le sole che la casa editrice è riuscita a rintracciare e recuperare dopo lunghe e pazienti ricerche. I documenti originali in lingua italiana sono stati stampati anastaticamente, in modo da offrire uno straordinario documento storico.

Le tavole sono state riprodotte partendo da quelle originali; per stamparle sono state necessarie ben nove lastre ed altrettanti passaggi di colore.

Lo sforzo dell'editore è stato giustamente ripagato, essendo riuscito a mantenere inalterato il sapore di un'epoca che oggi sembra tanto lontana.

La cartella viene venduta a Fr. 157.— e può essere richiesta in visione telefonando al n. 091-52.45.51.